

COMUNE DI CASTELLO UMBERTO
Città Metropolitana di Messina

R E G O L A M E N T O

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con deliberazione C.C. del 27-10-2015 n. 34

PARTE PRIMA
SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, ed è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento

Art. 2 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua viene effettuata a deflusso libero e i consumi vengono determinati a mezzo di contatori.

Sono ammesse forniture a forfait solo per bocche d'incendio.

Art. 3- TIPO DI FORNITURE

Le forniture si distinguono in:

- a) Uso pubblico
- b) Uso privato

Art 4- DURATA DEI CONTRATTI

I Contratti di fornitura saranno validi per un anno e in mancanza della disdetta, di cui al successivo art. 5, essi si intenderanno rinnovati di anno in anno.

Art. 5- MODALITA' PER IL RECESSO DEI CONTRATTI

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare comunicazione scritta.

Tuttavia il contratto cessa anche se non è stata presentata la comunicazione di cui sopra, quando rientra nei casi di cui ai successivi artt. 12, 19 e 24 del presente regolamento.

Art. 6- DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II

FORNITURA AD USO PUBBLICO

Art.7- IMPIANTI AD USO PUBBLICO A CARICO DEL COMUNE

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

- a) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- b) gli impianti per pubblici abbeveratoi;
- c) le bocche d'incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 8- PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse, tubi di gomma o altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;
- d) di prelevare acqua dalle bocche d'incendio se non per l'utilizzazione specifica; il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a),b), c).

TITOLO III

FORNITURA AD USO PRIVATO

Art.9- DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate su tutto il territorio comunale, l' Amministrazione, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non si oppongono, è tenuta alla concessione d'acqua per gli usi consentiti dal presente regolamento di cui all'art. 26.

Art. 10- DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, in bollo, e deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante. Sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune, per il parere di competenza, corredata da uno schizzo planimetrico, in doppio, dal punto di allaccio e dai documenti di rito previsti dalle norme vigenti.

Art. 11- NORME PER LA FORNITURA

Le forniture sono effettuate ai diretti interessati. Nel caso di edifici in condominio con impianto di autoclave, con unico punto di fornitura a valle del recipiente di accumulo e con prese multiple a monte, i contratti di fornitura sono stipulati con ogni singola utenza servita nel condominio; il Comune si riserva di installare un apparecchio misuratore di controllo a valle degli stessi recipienti. L'utente, che non abbia titolo di proprietà o equivalente sugli immobili da asservire per la realizzazione degli impianti dovrà produrre una dichiarazione resa dal legittimo proprietario che attesti la totale accettazione del presente regolamento. L'utente è obbligato ad eleggere domicilio ai fini delle notifiche che il Comune dovrà inoltrare.

Art. 12- DIRITTO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA FORNITURA

E' nella facoltà del Comune sospendere in qualsiasi momento la fornitura per uso domestico e agricolo in immobili ubicati in zone prettamente agricole, che siano domicilio occasionale e quando si verificano condizioni eccezionali di erogazione e di servizio.

Art. 13- ONERI PER IL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura, il richiedente dovrà provvedere al versamento anticipato delle spese preventivate per la realizzazione degli impianti.

Art.14- ONERI DERIVATI DA PRESA PER UNICA UTENZA

Sono a totale carico dell'utente gli oneri nascenti per l'apertura della presa ed al costo di realizzazione delle condotte, determinato dall'Ufficio Tecnico computando i lavori a misura e applicando i prezzi unitari di cui al Vigente prezzario regionale, attuativo dell'Art. 31 della L.R. n. 35/78; per quelle categorie di lavoro non riconducibili a nessuna delle voci di cui al cennato "prezzario", saranno realizzate in economia, acquistando direttamente i materiali necessari e applicando per i tempi occorrenti alla posa in opera, i costi della manodopera al momento di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere occorrenti alla fornitura sono a carico dell'utente; restano invece a carico del Comune quando interessano acquedotti di nuova realizzazione, entro tre mesi dall'inizio del servizio ed esclusivamente per tratti che occupano proprietà della Provincia Regionale.

Art.15- ONERI DERIVANTI DA UNICA PRESA CON PIU' UTENZE

Nel caso si verificano, contestualmente, più richieste di forniture che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, possano essere effettuate da unica presa, gli oneri a carico degli utenti saranno determinati dallo stesso Ufficio Tecnico con l'applicazione dei costi unitari di cui al summenzionato prezzario regionale e con le modalità dell'allegato schema " A" al presente regolamento.

Il Comune si riserva, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica, di utilizzare per nuove opere di presa condotte realizzate a totale carico degli utenti, senza che questi possano avanzare richieste di rimborso o risarcimento a qualunque titolo.

Art. 16- NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la derivazione stessa. Qualunque lavoro di posa, riparazione, manutenzione e modifica delle condutture su suolo pubblico o, comunque, sino all'apparecchio misuratore compreso, è eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o convenzione, salvo casi di forza maggiore. I lavori di scavo, rinterro, ripristino e ogni opera necessaria alle nuove installazioni, per spostamenti o integrale sostituzione di conduttura e contatori, saranno realizzati a cura del Comune e a carico dell'utente, previo versamento dell'importo preventivato.

Il contatore sarà collocato nel punto più vicino alla strada in immediata adiacenza del muro frontale e in prossimità dell'immissione della condotta dello stabile, così come stabilito dall'art.32 del presente regolamento.

Art. 17- PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte e le derivazioni trasversali fino al contatore, anche se costruite a spese dell'utente, sono di proprietà del Comune; resta all'utente il diritto per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte a valle del contatore con esso compreso.

Art. 18 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione, riparazione sulle derivazioni della presa stradale sino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune. E' pertanto vietato effettuare la manutenzione di cui sopra sotto pena del pagamento dei danni e di ogni altra azione da parte del Comune.

Art. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ABBANDONO DEI LOCALI

In caso di cambio di domicilio, l'utente ed il subentrante devono dare comunicazione scritta al Comune affinché siano espletati gli adempimenti connessi alla risoluzione del precedente contratto e alla stipula del nuovo. L'utente, mancando a tale obbligo, rimane responsabile verso il Comune dei pagamenti dell'acqua che verrà consumata da chiunque altro e di ogni corrispettivo dovuto, nonché di qualsiasi danno. L'utente che lascia i locali serviti deve dare avviso scritto al Comune, nei termini di cui all'art.5, per i provvedimenti relativi alla sospensione della fornitura e alla rimozione dei contatori.

Art.20- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore ovvero per necessità di lavori di manutenzione e ripristino della rete o ancora per insufficiente disponibilità d'acqua. Pertanto le utenze, che per loro natura o esigenza richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli 42 e 43.

Art. 21- RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà; in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati, egli è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione.

Art 22- USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare non può cederla a terzi.

Art.23- RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Il Comune revoca la fornitura, senza intervento di atto alcuno quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa secondo i termini stabiliti nel successivo articolo 30, l'erogazione dell'acqua. Si intende anche analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 19, 41 e 46 del presente regolamento. Il comune può risolvere il contratto di fornitura per inadempienza dell'utente agli obblighi convenuti ed a quanto previsto nei commi precedenti ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; l'utente, inoltre, è tenuto a versare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e maturati ed a risarcire gli eventuali danni.

Art.24- INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONE DELL'UTENTE

Qualora a richiesta dell'utente, o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese dell'equivalente importo fissato sul Prezziario/Tariffario di cui alla tabella B allegata al presente regolamento.

Art. 25- CATEGORIA DI UTENZE E TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) uso domestico, ivi compresi i locali destinati agli animali da cortile;
- b) uso industriale, artigianale, commerciale, temporaneo, allevamento e agricolo;
- c) uso pubblico;

Le tariffe di cui sopra sono fissate secondo lo schema di cui l'allegata tabella "B" e sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 26- BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarli, viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune, a spese dell'utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazioni. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca

limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risugellazione. In caso di mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per cause di incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi così come previsto nella tabella allegata "B". Il Comune non assume responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art.27- TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito nella misura di cui all'allegata tabella "B" del presente regolamento.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - APPARECCHI DI MISURA

Art. 28- MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata nella quantità indicata dall'apparecchio misuratore, considerando l'intero metro cubo rilevato alla lettura. Per la determinazione delle tariffe di applicazione sui consumi si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 e alla allegata tabella "B" al presente regolamento.

Art.29- PAGAMENTI

La fatturazione potrà essere semestrale o annuale, secondo la programmazione della Giunta Comunale ed il pagamento deve avvenire entro la data di scadenza riportata nella fattura.

In caso di ritardo e/o omesso pagamento, il Comune ha il diritto di esigere, oltre gli interessi legali, quelli di mora, nella misura del 7% a quanto già dovuto a qualsiasi titolo per il primo mese di ritardato pagamento e del 10% il successivo mese.

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa dopo il sessantesimo giorno successivo al termine ultimo previsto per il pagamento, previo preavviso e senza esclusione dell'eventuale azione giudiziaria.

La fornitura idrica non è sospensibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio. La Carta del Servizio Idrico disciplina la morosità fissando la procedura e i tempi del recupero del credito.

Si precisa che le spese di notifica del preavviso succitato graveranno interamente sul titolare dell'utenza.

L'utente moroso non può pretendere, a qualsiasi titolo risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le eventuali ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune a tutela dei suoi diritti.

Eventuali reclami su errori di conteggio o di lettura dei contatori non danno diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti.

Il reclamo, debitamente motivato e giustificato, darà diritto all'utente il relativo rimborso.

Art.30- TIPI DI APPARECCHI DI MISURA- QUOTE FISSE E MANUTENZIONE

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione. Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previo preavviso e giustificati motivi. Gli apparecchi forniti dal Comune sono di proprietà dello stesso e sono concessi in uso agli utenti, i quali sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o ignoti. In sede di stipula del contratto l'utente si impegna al pagamento dei diritti contatore e allaccio come stabilito con atto deliberativo del Comune.

Art.31 -POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. A monte del contatore dovranno essere collocati, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una idonea valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto. Di norma tali apparecchi verranno installati in immediata adiacenza del muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile, posto entro nicchia a muro con sportello di ferro verniciato, alluminio anodizzato o simile da collocarsi a cura e spese dell'utente. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente qualora esso, per modifica ambientale, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie di cui detiene le chiavi. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o da personale esterno autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito suggello di garanzia piombato apposto dal Comune. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 47. L'utente dovrà corrispondere una indennità fissata nell'allegata tabella "B" per il ripristino dei suggelli.

Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Art.32- GUASTI AGLI APPARECCHI

Nel caso di guasti o danni, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché possano essere accertate eventuali responsabilità di terzi. La sostituzione del contatore è a carico e a cura del Comune.

In caso di responsabilità diretta dell'utente, comprovata da apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, la sostituzione del contatore sarà

a carico dell'utente stesso, e il costo sarà addebitato sulla fattura del periodo successivo all'intervento.

Art 33- VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio.

Art. 34- RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Art.35- LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi viene eseguita almeno due volte l'anno, preferibilmente prima e dopo il periodo estivo. Sarà cura del Comune dare idonea pubblicità circa i periodi in cui si esegue tale servizio. È consentita l'autolettura nelle modalità definite all'interno della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore per cause imputabili all'utente, viene calcolato un consumo pari alla media degli ultimi tre anni.

In casi eccezionali potrà essere disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo che sarà stata effettuata la necessaria lettura. I consumi, rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel corrente anno, anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

Art.36-IRREGOLARITA' E FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE:

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, l'arresto o la illeggibilità dello stesso, il consumo dell'acqua, e per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio o il medesimo sia illeggibile, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente del periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti a quello di dubbio funzionamento o del verificarsi della illeggibilità del misuratore. In caso di assoluta mancanza dei riferimenti come sopra indicati per la determinazione del relativo tributo, si conteggerà per intero la quantità giornaliera prevista dalla tariffa di base. Quando sia accertata manomissione, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune.

Art.37- VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DEGLI UTENTI

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere al Comune, con lettera scritta accompagnata dal deposito di cui alla tabella "B" del presente regolamento, le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato

dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito versato al momento della richiesta. Se invece dalla verifica si accerta l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o meno, il Comune incamera, a titolo di rimborso spese il deposito effettuato dall'utente.

TITOLO V

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art.38- PRESCRIZIONI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, e comunque dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessario, dal punto di vista tecnico ed igienico, sugli impianti interni prima che siano posti in servizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sono comunque da osservare le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art.39- INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, entro cortili e su aree scoperte, devono essere collocate ad una profondità non inferiore a ml. 0,50 dal piano di campagna, a sufficiente distanza ed a quota superiore dei canali di smaltimento delle acque di rifiuto. Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non essere danneggiate, lontano da superfici riscaldate e in particolare lontano da camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate ed isolate. Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile osservare quanto stabilito dal precedente comma, i tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno ml. 1,00 dal perimetro dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico un rubinetto di interruzione.

Art. 40-COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto. E' in egual modo vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrina senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetti a galleggianti. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 41- IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere utilizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata e, in ogni caso, vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Comune, il quale, può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 42- SERBATOI

Nel caso si renda necessario l'accumulo dell'acqua in serbatoi la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, allo scopo di impedirne il ritorno per sifonamento. Non potranno essere installati, per uso domestico, serbatoi aventi capacità superiore a lt. 2.000, mentre è consentita l'installazione di serbatoi fino alla capacità di 10.000 litri per le altre attività.

Art.43- MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni; l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che vengono all'uopo prefissati gli aggiustamenti richiesti. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli. Inoltre questi non può reclamare danni ne essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.44- PERDITE - DANNI - RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua e comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque cause prodotte, ne il Comune può essere chiamato a rispondere direttamente o indirettamente, dei danni che possono derivare dagli impianti interni.

Art. 45- VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto a fare ispezionare dal proprio personale gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata. I dipendenti, muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli impianti misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento e dai patti contrattuali.

In caso di opposizioni o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, fino a che le verifiche possano avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio. Ciò non dà diritto a richiesta di

compensi o indennizzi da parte degli utenti. Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art.46- INFRAZIONI E CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento. Ai contravventori sarà applicata una multa determinata dall'ente sulla gravità dell'infrazione.

Art.47- IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

I dipendenti del Comune sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 48- COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Per qualsiasi comunicazione, informazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente all'Ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura, controllo ed esazione, né agli operai.

Art.49- DOMICILIO

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato dallo stesso in sede di stipula del contratto.

Art.50- APPLICABILITA' DEL DIRITTO DEL COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia. In merito alla qualità del servizio, si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art.51- OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, ne avranno visione e copia. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 52- DEROGHE

Sono ammesse deroghe all'art. 13 del presente regolamento solo nei casi in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti e sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento in toto dei lavori di manutenzione della rete dell'acquedotto comunale.

Pertanto, l'esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti, può essere affidata all'utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio tecnico.

PARTE SECONDA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.53- Oggetto del regolamento e definizioni

1. presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
2. Il insediamenti di tipo residenziale;
3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
4. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
5. acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
7. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 54- Obbligo di allacciamento

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.
5. Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 55-Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
3. nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
4. nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
5. nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
6. nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
7. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
8. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
9. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
10. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
- imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
- imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 56-Sversamento delle acque bianche e nere

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.
3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

CAPO II

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 57-Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.

2. Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
 - Copia documento di identità;
 - Copia della Concessione Edilizia;
 - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:
 - Copia documento di identità;
 - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
 - Copia ricevute oblazione dovuta;
 - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi,

svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.
11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 58-Competenze

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Spetterà al Comune di approvare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione

dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è eseguito dall'utente a proprie cura e spese previa approvazione e controllo, da parte del Comune, dell'esecuzione e delle spese.

Art.59-Rilascio dell'autorizzazione

1. Insedimenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 57.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art.57, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

2. Insedimenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art.57.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 60-Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 61-Ammissibilitaø

1. L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 62-Immissione in pubblica fognatura

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.
3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 63-Modalitaøe tempi di allacciamento

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art.57 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, L'Ufficio Tecnico trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative

vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

CAPO IV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 64-Ammissibilitaø

1. Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilita di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 65-Immissione in pubblica fognatura

1. L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sar subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorita competenti e/o dall'Ente Gestore.

CAPO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 66-Scarichi vietati

1. È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 67-Scarichi di sostanze pericolose

1. Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

CAPO VI MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 68-Opere di allacciamento in fognatura

1. In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 69-Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.
2. Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 70-Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 71-Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.
2. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.
3. Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.
4. Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.
5. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.
6. Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 72-Allacciamento con sollevamento

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.
2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 73-Contributo di allaccio

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.57 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.
2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.

3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 74-Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art. 72, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.
3. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 75-Ispezione e sopralluoghi

1. Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:
 - le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
 - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
 - la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

CAPO VII CANONE

Art. 76-Canoni dovuti per gli scarichi civili

1. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 59/1, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
2. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.
4. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

- per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
 - per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio procapite su base annua;
 - per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.
5. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 77-Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
 - a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
 - b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.
2. Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.
3. Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.
4. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
 - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
 - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
5. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

6. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.
7. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
8. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

CAPO VIII SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 78-Inadempienze relative al regolamento

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'autorizzazione, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 79-Controlli e verifiche

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP e della Divisione Ecologia del Comune trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 77 punti 1 e 3 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

CAPO IX NORME FINALI

Art. 80-Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.


Art. 81-Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione nelle modalità di cui al 2° comma dell'articolo 199 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, vigenti in Sicilia.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.

TABELLA -A

Resta così fissato, nei casi di cui all'art. 15, il criterio generale di determinazione della spesa per la realizzazione degli allacci da parte del singolo utente:



SCHEMA DI RIFERIMENTO

UTENTE N. 1

1/4 costo tratto A-B + costo tratto B-1

UTENTE N. 2

1/4 costo tratto A-B + 1/3 costo tratto B-C+ costo tratto C-2

UTENTE N. 3

1/4 costo tratto A-B + 1/3 costo tratto B-C+1/2 costo tratto C-D+ costo tratto D-3

UTENTE N. 4

1/4 costo tratto A-B + 1/3 costo tratto B-C+1/2 costo tratto C-D+ costo tratto D-E-4

TABELLA -B

1)- Quota fissa annuale, IVA compresa, per tutte le utenze	p
2) Per i consumi e le eccedenze si applicano le seguenti tariffe:	
A) Uso Domestico	
a)- tariffa agevolata fino a 100 mc/anno	p /mc
b)- tariffa base da 101 mc/anno fino a 200mc	p/mc
c)- I eccedenza da 201 mc fino a 300 mc/anno	p/mc
d)- II eccedenza da 301 mc a 500 mc/anno	p/mc
e)- III eccedenza oltre 500 mc/anno	p/mc
B) Uso commerciale,industriale, artigianale, allevamento, agricolo temporaneo	
a)-tariffa base fino a 200 mc/anno	p/mc
b)-I eccedenza da 201 a 500 mc/anno	p/mc
c)-II eccedenza oltre 500	p/mc
D) Uso pubblico	
a)-tariffa agevolata fino a 200 mc/anno	p/mc
b)-tariffa base oltre 200 mc/anno	p/mc
3) Bocche antincendio, IVA compresa	
a)- diritto fisso annuale	p/mc
b)- addebito per presunto consumo e ripristino suggelli	p/mc
4) Apertura e chiusura presa, ripristino suggelli misuratori	p/mc
5) Deposito verifica contatori	p
6) Ripristino suggelli misuratori	p.
7) diritti allaccio, fornitura misuratori, limitatori di portata IVA compresa per tutte le utenze	p .
8) Sub-ingresso senza installazione contatore	p.
9) Canone fognatura	p/mc
10) Canone depurazione	p/mc